Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 119

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 10 maggio 1962** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA G. VERDI 10, ROMA – TEL. 841-089 848-184 841-737 686-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il 27 aprile 1962, alle ore 11,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Bokar N'Diaye, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore della Repubblica del Mali.

(2622)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1962, n. 215.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1936, n. 2280, modificato con regio decreto 25 ottobre 1940, n. 2096 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni:

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692;

Veduta la legge 21 luglio 1961, n. 685:

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 30 e 31 relativi al corso di laurea in Fisica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 30. — La durata del corso degli studi per la laurea in Fisica è di 4 anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Possono essere ammessi inoltre i diplomati dagli Istituti tecnici industriali, agrari, nautici e per geometri ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico, applicativo.

1° *Biennio.*

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi:

1) Fisica generale I (con esercitazioni);
2) Fisica generale II (con esercitazioni);
3) Analisi matematica I (con esercitazioni);
4) Analisi matematica II (con esercitazioni);
5) Geometria I (con esercitazioni);
6) Meccanica razionale (con esercitazioni);
7) Chimica con esercitazioni di laboratorio (per fisici);
8) Esperimentazione fisica (biennale).

E' richiesta inoltre una prova di conoscenza di due lingue straniere da scegliersi tra le seguenti: inglese, francese, russo, tedesco.

2° *Biennio.*

Gli insegnamenti obbligatori per il secondo biennio sono i seguenti:

a) *corsi comuni ai tre indirizzi*:

1) Struttura della materia;
2) Istituzioni di fisica teorica (con esercitazioni);
3) Metodi matematici della fisica (con esercitazioni);

b) *corsi per l'indirizzo generale*:

4) Fisica superiore (con esercitazioni);
5) Fisica teorica (con esercitazioni);
6) Corso di matematiche superiori;
7) Laboratorio di fisica I;
8) Laboratorio di fisica II;
9) Un corso complementare a scelta;

c) *corsi per l'indirizzo didattico*:

4) Complementi di fisica generale I;
5) Complementi di fisica generale II;
6) Storia della fisica;
7) Preparazione di esperienze didattiche I;
8) Preparazione di esperienze didattiche II;
9) Un corso complementare a scelta;

d) *corsi per l'indirizzo applicativo*:

4), 5), 6), 7) Quattro insegnamenti da scegliersi secondo modalità che verranno indicate nel piano degli studi in corrispondenza dei vari orientamenti che può assumere l'indirizzo applicativo;

8) Laboratorio di fisica I;
9) Laboratorio di fisica II;

Elenco dei corsi complementari:

1) Acceleratori di particelle;
2) Acustica;
3) Astrofisica;
4) Chimica teorica;
5) Chimica fisica;
6) Cibernetica e teoria dell'informazione;
7) Conduzione elettrica nei gas;
8) Elettrologia;
9) Elettronica;
10) Elettronica applicata;
11) Fisica dei reattori nucleari;
12) Fisica dei neutroni;
13) Fisica dello stato solido;
14) Fisica delle particelle elementari;
15) Fisica dei plasmi;
16) Fisica matematica;
17) Fisica nucleare;
18) Fisica superiore;
19) Fisica teorica;
20) Istituzioni di analisi superiore;
21) Istituzioni di fisica nucleare;
22) Istituzioni di fisica matematica;
23) Macchine calcolatrici;
24) Meccanica quantistica;
25) Meccanica statistica;
26) Onde elettromagnetiche;
27) Ottica;
28) Ottica elettronica;
29) Radioastronomia;
30) Radioattività;
31) Relatività;
32) Semiconduttori;
33) Spettroscopia;
34) Storia della fisica;
35) Termodinamica;

36) Fisica cosmica;
37) Fisica atomica;
38) Fisica molecolare;
39) Astronomia;
40) Calcolo delle probabilità;
41) Calcoli numerici e grafici;
42) Statistica matematica;
43) Analisi superiore;
44) Analisi funzionale;
45) Matematiche superiori;
46) Teoria delle funzioni;
47) Meccanica superiore;
48) Geometria differenziale.

Art. 31. — Per ciascuno dei corsi elencati vi è un esame finale.

Gli insegnamenti di Fisica generale I e II, Analisi matematica I e II, constano ciascuno di due parti annuali distinte, la prima propedeutica alla seconda e comportano ciascuno due distinti esami, il primo propedeutico al secondo.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti prescritti dall'ordinamento per l'indirizzo prescelto.

Potranno iscriversi ai corsi del secondo biennio soltanto quegli studenti che abbiano superato gli esami di Fisica generale I e II, Analisi matematica I e II.

Art. 32. — L'esame di laurea per gli indirizzi generale ed applicativo consiste nella discussione di una dissertazione scritta riguardante ricerche di regola originali su argomenti riferentisi ad una disciplina del corso di laurea.

L'esame di laurea per l'indirizzo didattico consiste nella discussione di una dissertazione scritta riguardante ricerche non necessariamente originali su argomenti riferentisi ad una disciplina del corso di laurea. Detta discussione sarà preceduta da un esame di cultura generale sulle discipline del corso di laurea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1962

GRONCHI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, *foglio n.* 5. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1962, n. 216.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692;

Veduta la legge 21 luglio 1961, n. 685;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso.

Gli articoli 49 e 50 relativi ai corsi di studi per la laurea in Scienze matematiche e in Fisica sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

CORSO DI LAUREA IN MATEMATICA

Art. 49. — E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Possono, inoltre, essere ammessi i diplomati degli Istituti tecnici, industriali, agrari, nautici e per geometri, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

La durata del corso è di quattro anni.

Il corso di studi comprende il solo indirizzo didattico. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in Matematica, indipendentemente dall'indirizzo del quale sarà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori per il primo biennio:

1° *anno*:
Analisi matematica I;
Geometria I;
Algebra;
Fisica generale I;

2° *anno*:
Analisi matematica II;
Geometria II;
Meccanica razionale;
Fisica generale II.

Per ciascuno degli insegnamenti elencati vi è un esame finale.

Gli insegnamenti fondamentali sopra elencati sono accompagnati ciascuno da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante.

I corsi di Analisi matematica, Geometria e Fisica generale, constano ciascuno di due parti annuali distinte, la prima propedeutica alla seconda, e con due esami distinti, il primo propedeutico al secondo.

Potranno essere iscritti al secondo anno soltanto quegli studenti che abbiano superato almeno due degli esami di Analisi matematica I, Geometria I, Algebra.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori per il terzo anno:
Istituzioni di analisi superiore;
Istituzioni di geometria superiore;
Istituzioni di fisica matematica.

Sono inoltre insegnamenti fondamentali:

Per l'indirizzo didattico:

Matematiche complementari I;
Matematiche complementari II.

Sono insegnamenti complementari quelli dei seguenti due gruppi:

Per l'indirizzo didattico:

1° *gruppo*:

Complementi di Fisica generale, Preparazioni esperienze didattiche, Astronomia, Struttura della materia;

2° *gruppo*:

Storia e didattica della matematica, Complementi di algebra, Matematica finanziaria ed attuariale, Chimica generale ed inorganica con elementi di organica, Matematiche superiori, Analisi superiore, Logica matematica, Teoria delle funzioni, Calcolo delle probabilità.

I corsi di matematiche complementari per l'indirizzo didattico constano di due parti annuali distinte, la prima propedeutica alla seconda e con due esami distinti, il primo propedeutico al secondo.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in due complementari da lui scelti uno al primo gruppo (Fisica) ed uno nel secondo gruppo dell'elenco.

Nel terzo anno lo studente deve seguire 4 (quattro) corsi.

L'esame di laurea consta di due parti, la prima delle quali precede la seconda:

1) un esame di cultura generale in Scienze matematiche;

2) la discussione di un lavoro scritto e di due tesine orali in materie diverse fra di loro e da quella in cui verte il lavoro scritto.

CORSO DI LAUREA IN FISICA

Art. 50. — La durata del corso degli studi per la laurea in Fisica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Possono inoltre essere ammessi i diplomati degli Istituti tecnici, industriali, agrari, nautici e per geometri, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico, applicativo.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori, comuni a tutti gli indirizzi per il primo biennio:

1) Fisica generale I;
2) Fisica generale II;
3) Analisi matematica I;
4) Analisi matematica II;
5) Geometria I;
6) Meccanica razionale;
7) Chimica con esercitazioni di laboratorio (per fisici);
8) Esperimentazioni di fisica (biennale).

Si richiede, inoltre, alla fine del primo biennio, la prova di conoscenza della lingua inglese e di una fra le seguenti a scelta dello studente: francese, tedesco, russo.

I corsi di Fisica sperimentale I e II, Analisi matematica I e II constano di due corsi distinti, l'uno propedeutico all'altro e con esami distinti.

I corsi di Analisi matematica I, Geometria I e Fisica generale I sono propedeutici al corso di meccanica razionale.

I corsi di Esperimentazioni di fisica e di chimica con esercitazioni di laboratorio, devono portare i singoli studenti a sperimentare con le proprie mani.

Il corso di Meccanica razionale è distinto da quello destinato agli allievi ingegneri ed è comune con gli allievi di matematica.

I corsi di Fisica generale I e II, di Analisi matematica I e II, di Geometria I e di Meccanica razionale sono accompagnati da esercitazioni (non di laboratorio) che ne fanno parte integrante.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori per il secondo biennio i seguenti:

a) *corsi comuni ai tre indirizzi*:

1) Struttura della materia;
2) Istituzioni di fisica teorica;
3) Istituzioni di analisi superiore, oppure istituzioni di Fisica matematica (in sostituzione di Metodi matematici).

b) *corsi per l'indirizzo generale*:

4) Fisica superiore;
5) Fisica teorica;
6), 7) Laboratorio di fisica (biennale);
8) Corso a scelta di Matematiche superiori fra i seguenti: Algebra superiore, Analisi funzionale, Analisi superiore, Geometria superiore, Istituzioni di analisi superiore, Istituzioni di fisica matematica;
9) Corso a scelta;

c) *corsi per l'indirizzo didattico*:

4), 5) Complementi di fisica generale (biennale);
6) Istituzioni di fisica nucleare (in sostituzione di Storia della fisica);
7), 8) Preparazione di esperienze didattiche (biennale);
9) Corso a scelta;

d) *corsi per l'indirizzo applicativo*:

4), 5) Laboratorio di fisica (biennale);
6), 7), 8), 9) Corsi a scelta da determinare a secondo del ramo di specializzazione in relazione ai vari orientamenti, che potrà avere l'indirizzo applicativo.

Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo generale da cui potranno essere prescelti quelli lasciati a scelta dello studente i seguenti: Acustica, Chimica fisica (per fisici), Elettronica, Fisica dello stato solido, Fisica delle particelle elementari, Fisica nucleare, Fisica terrestre, Meccanica statistica, Radio astronomia, Relatività, Teoria quantitativa dei corpi, Onde elettromagnetiche, Meccanica superiore, Fisica matematica.

Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo didattico, da cui potranno essere prescelti quelli lasciati a scelta dello studente, i seguenti: Acustica, Chimica fisica (per fisici), Elettronica, Fisica dello stato solido, Fisica nucleare, Fisica terrestre, Fisica superiore, Fisica teorica, Meccanica superiore, Fisica matematica.

Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo applicativo di cui potranno essere prescelti quelli lasciati a scelta dello studente, i seguenti:

Acustica, Algebra superiore, Analisi funzionale, Analisi superiore, Astrofisica, Astronomia, Calcolo delle probabilità, Calcoli numerici e grafici, Chimica fisica, Elettronica, Elettronica applicata, Elettrotecnica, Fisica dei reattori, Fisica dei neutroni, Fisica dello stato solido, Fisica delle particelle elementari, Fisica mate-

matica, Fisica nucleare, Fisica superiore, Fisica tecnica, Fisica teorica, Fisica terrestre, Geometria superiore, Istituzioni di analisi superiore, Istituzione di fisica nucleare, Istituzioni di fisica matematica; Ottica, Ottica elettronica, Radio astronomia, Radioattività, Relatività, Termodinamica, Meccanica superiore.

Potranno iscriversi ai corsi comuni ai tre indirizzi del secondo biennio soltanto quegli studenti che abbiano superato gli esami di Fisica generale I e II, Analisi matematica I e II.

L'esame di Istituzioni di fisica teorica è propedeutico a quello di Fisica teorica; l'esame di Struttura della materia è propedeutico a quello di Fisica superiore e di Fisica dello stato solido.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento di uno dei corsi compresi nel piano di studi dell'indirizzo segnato e nella espressione di una memoria della letteratura scientifica tra due scelte dal candidato in materia del corso di laurea di cui abbia superato l'esame, diverse fra loro e da quella della tesi. Di tali memorie il candidato consegnerà il testo scritto. La tesi deve dimostrare la maturità raggiunta dal candidato e la sua capacità a trattare un argomento impegnativo, pur non dovendo necessariamente avere carattere di ricerca originale.

L'art. 53 relativo al corso di studi per la laurea in Matematica e Fisica è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, add 9 marzo 1962

GRONCHI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, *foglio n.* 7. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1962, n. 217.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 83, relativo alla laurea in Fisica, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 83. — Il corso di studi per la laurea in Fisica si distingue in tre indirizzi:

a) indirizzo generale; *b*) indirizzo applicativo; *c*) indirizzo didattico.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi, per il primo biennio:

1) Fisica generale I;
2) Fisica generale II;
3) Analisi matematica I;
4) Analisi matematica II;
5) Geometria I;
6) Meccanica razionale;
7) Chimica con esercitazioni di laboratorio (per fisici);
8) Esperimentazione fisica (biennale).

Si richiederà inoltre, alla fine del primo biennio, la prova di conoscenza di due lingue straniere fra le seguenti: francese, inglese, tedesco, russo.

I corsi di Fisica I e Fisica II; Analisi I e Analisi II, non sono biennali ma constano di due corsi distinti, l'uno propedeutico all'altro e con esami distinti.

Il corso di Meccanica razionale deve essere distinto da quello destinato agli allievi ingegneri ed in comune con gli allievi matematici.

I corsi 1), 2), 3), 4), 5), 6) sono accompagnati da esercitazioni (non di laboratorio, che ne fanno parte integrante).

I corsi 7) e 8) devono portare i singoli studenti a sperimentare con le proprie mani.

Per ciascuno dei corsi elencati vi è un esame finale.

Gli insegnamenti obbligatori per il secondo biennio sono i seguenti:

a) *corsi comuni ai tre indirizzi*:
1) Struttura della materia;
2) Istituzioni di fisica teorica;
3) Metodi matematici della fisica;

b) *corsi per l'indirizzo generale*:
4) Fisica superiore;
5) Fisica teorica;
6) Laboratorio di fisica I.a parte;
7) Laboratorio di fisica II.a parte;
8) Corso a scelta di Matematiche superiori (segnati con asterisco nell'elenco delle materie complementari);
9) Corso a scelta di Fisica;

c) *corsi per l'indirizzo applicativo*:
4) Laboratorio di fisica I.a parte;
5) Laboratorio di fisica II.a parte;
6), 7), 8), 9) Numero 4 corsi da determinare a seconda dell'indirizzo di specializzazione;

d) *corsi per l'indirizzo didattico*:
4) Complementi di fisica generale I.a parte;
5) Complementi di fisica generale II.a parte;
6) Preparazione di esperienze didattiche I.a parte;
7) Preparazione di esperienze didattiche II.a parte;
8), 9) Numero due corsi a scelta.

I corsi *a*-1), *a*-2), *a*-3), *b*-4), *b*-5), *d*-4), *d*-5) possono essere accompagnati da esercitazioni che ne fanno parte integrante.

Per ciascuno dei corsi elencati vi è un esame finale.

Elenco (a carattere orientativo) dei corsi complementari di Fisica, da cui potranno essere prescelti quelli lasciati a scelta dello studente:

Acustica;
* Algebra;
* Algebra superiore;
* Analisi funzionale;
* Analisi superiore;
Astrofisica;
Astronomia;
Biofisica;
* Calcolo delle probabilità;
* Calcoli numerici e grafici;
Chimica fisica;
Chimica organica;
Chimica teorica;
Cibernetica e teoria dell'informazione;
Conduzione elettrica nei gas;
Economia e organizzazione industriale;
Elettrologia;
Elettronica;
Elettronica applicata;
Elettrotecnica;
Epistemologia e metodologia;
Fisica dei neutroni;
Fisica dei reattori;
Fisica dell'atmosfera;
Fisica delle particelle elementari;
Fisica dello stato solido;
Fisica matematica;
Fisica nucleare;
Fisica superiore;
Fisica tecnica;
Fisica teorica;
Fisica terrestre (geofisica);
Geodesia;
Geologia;
* Geometria II.a;
* Geometria differenziale;
* Geometria superiore;
* Istituzioni di analisi superiore;
Istituzioni di fisica nucleare;
* Istituzioni di geometria superiore;
* Istituzioni di fisica matematica;
Logica matematica;
Matematiche complementari;
Matematiche elementari da un punto di vista superiore;
Matematiche superiori;
* Meccanica analitica;
Meccanica quantistica;
Meccanica statistica;
Meccanica superiore;
Mineralogia;
Mineralogia e geologia (per ingegneri);
Misure elettriche;
Onde elettromagnetiche;
Ottica;
Ottica elettronica;
Pedagogia;
Radioastronomia;
Radioattività;
Relatività;
Sismologia;
Spettroscopia;
Storia della fisica;
Strutturistica;
Tecnica del vuoto;
Teoria dei reattori nucleari;
* Teoria delle funzioni;
* Teoria e applicazione delle macchine calcolatrici;
Termodinamica;
Termotecnica.

Propedeuticità e sbarramenti:

Potranno iscriversi ai corsi comuni ai tre indirizzi del II biennio soltanto quegli studenti che abbiano superato Fisica I e II, Analisi matematica I e II.

Esame di laurea:

L'esame di laurea consiste di: un colloquio di cultura generale in fisica; una tesi di laurea scritta alla quale non si richiede necessariamente il carattere di ricerca originale; due tesini su argomenti di Fisica e di Matematica.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in Fisica, indipendentemente dallo indirizzo prescelto, del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Art. 90. — Il secondo comma, relativo all'esame di laurea in Fisica è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1962

GRONCHI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 6. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1962.

Sostituzione di un membro del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, con il quale sono stati istituiti i Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Visto il proprio decreto in data 11 settembre 1961, relativo alla costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Salerno, con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Salerno;

Vista la nota n. 4220 del 19 settembre 1961, con la quale l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni propone che il dott. Franco Giovetti venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione del dott. Francesco Paolo Vitellaro, trasferito ad altra sede;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Franco Giovetti è nominato membro del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Salerno, con sede presso l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione di Salerno, quale rappresentante dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni in sostituzione del dott. Francesco Paolo Vitellaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(2653)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1962.

Sostituzione di un membro del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Viterbo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, con il quale sono stati istituiti i Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1961, relativo alla costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Viterbo, con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Viterbo;

Vista la nota n. 02/377 del 22 agosto 1961, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale propone che il dott. Giovanni Battista Laserra venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione del dott. Paolo Emilio De Peruta, trasferito ad altra sede;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Giovanni Battista Laserra è nominato membro del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Viterbo, con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Viterbo, quale rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in sostituzione del dott. Paolo Emilio De Peruta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(2652)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1962.

Sostituzione di membri del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, con il quale sono stati istituiti i Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Visto il proprio decreto in data 11 settembre 1961, relativo alla costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Taranto, con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Taranto;

Viste le note:

n. 8755 del 13 ottobre 1961, con la quale l'Ispettorato del lavoro propone che il sig. Mario Cronista venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione dell'ing. Francesco Luprano;

n. 7409, con la quale l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie propone che il rag. Mario Giusti venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione del rag. Domenico Lionetti;

Ritenuta la necessità di procedere alle sostituzioni anzidette;

Decreta:

Articolo unico.

Sono nominati membri del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Taranto, con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Taranto, i signori:

Mario Cronista, quale rappresentante dell'Ispettorato del lavoro, in sostituzione dell'ing. Francesco Luprano;

Mario Giusti, quale rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in sostituzione del rag. Domenico Lionetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(2655)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1962.

Sostituzione di membri del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, con il quale sono stati istituiti i Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1961, relativo alla costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Foggia, con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Foggia;

Viste le note:

n. 3546 dell'11 ottobre 1961, con la quale la C.I.S.L. provinciale propone che il sig. Salvatore Montrone venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione del sig. Giuseppe Palamara;

n. 1237 del 14 novembre 1961, con la quale l'Istituto nazionale di assistenza sociale propone che il signor Abramo Ferrara venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione del dott. Lino Mele;

n. 645-10 del 23 agosto 1961, con la quale l'Ente di patrocinio e assistenza per i coltivatori agricoli propone che il dott. Antonio Polignone venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione del dottor Pompeo Picheca;

Ritenuta la necessità di procedere alle sostituzioni anzidette;

Decreta:

Articolo unico.

Sono nominati membri del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Foggia, con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Foggia, i signori:

Salvatore Montrone, quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura, in sostituzione del sig. Giuseppe Palamara;

Abramo Ferrara, quale rappresentante dell'Istituto nazionale di assistenza sociale, in sostituzione del dottor Lino Mele;

Antonio Polignone, quale rappresentante dell'Ente di patrocinio e assistenza per i coltivatori agricoli, in sostituzione del dott. Pompeo Picheca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(2657)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1962.

Determinazione del periodo medio mensile e del salario medio giornaliero per alcuni organismi cooperativi della provincia di Ravenna ai fini degli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi medi di occupazione mensile e dei salari medi giornalieri per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle Organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile e i salari medi giornalieri per i sottoelencati organismi cooperativi di autotrasportatori della provincia di Ravenna e la loro decorrenza, sono determinati come segue:

Associazione trasportatori materiali edili di Ravenna:
salario medio giornaliero: L. 600;
periodo medio di occupazione mensile: 20 giornate;
decorrenza: 1° marzo 1961.

Gruppo autotrasporti di S. Alberto:
salario medio giornaliero: L. 600;
periodo medio di occupazione mensile: 15 giornate;
decorrenza: 1° marzo 1961.

Gruppo autotrasporti di S. Maria in Fabriago:
salario medio giornaliero: L. 600;
periodo medio di occupazione mensile: 16 giornate;
decorrenza: 1° agosto 1960.

Gruppo camionisti di Castiglione di Cervia:
salario medio giornaliero: L. 600
periodo medio di occupazione mensile: 18 giornate;
decorrenza: 25 febbraio 1960.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 aprile 1962

p. Il Ministro: SALARI

(2640)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1962.

Determinazione del periodo medio mensile per alcune cooperative e carovane di facchini e ippotrasportatori di varie Provincie ai fini degli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle Organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile per le sottoelencate cooperative e carovane di facchini e ippotrasportatori e la loro decorrenza, sono determinati come segue:

Ancona:

Carovana facchini di Castelplanio-Moje di Maiolati: giornate 15, decorrenza 1° luglio 1961.

Campobasso:

Carovana ippotrasportatori di Termoli, giornate 20, decorrenza 1° gennaio 1961.

Caltanissetta:

Carovana facchini « San Giuseppe » di San Cataldo: giornate 14, decorrenza 1° aprile 1960.

Catania:

Carovana « L'Unione » carico e scarico merci varie di Caltagirone: giornate 20, decorrenza 1° gennaio 1957;

Carovana « Sant'Antonio » carico e scarico merce varia di Misterbianco:

periodo 1° agosto-31 dicembre 1957: giornate 18;

periodo 1° gennaio 1958-31 marzo 1959: giornate 20.

Catanzaro:

Carovana facchini portabagagli « Sila » di Cropani Marina: giornate 22, decorrenza 1° aprile 1961.

Cosenza:

Cooperativa vetturini « La Svelta » di Cosenza: giornate 25.

Ferrara:

Gruppo autonomo piccoli trasportatori di Dogato: giornate 10, decorrenza 1° giugno 1961.

Gorizia:

Carovana caricatori e scaricatori di Ronchi dei Legionari: giornate 20, decorrenza 1° giugno 1961.

Macerata:

Carovana facchini di Piediripa di Macerata: giornate 16, decorrenza 4 gennaio 1961;

Carovana facchini di Camerino: giornate 15, decorrenza 1° aprile 1961;

Carovana facchini di Tolentino: giornate 20, decorrenza 1° aprile 1961;

Carovana facchini « SPES » di San Severino Marche: giornate 22, decorrenza 10 aprile 1960.

Milano:

Carovana facchini riuniti di Milano:

periodo 15 febbraio 1959-30 settembre 1960: giornate 20;

dal 1° ottobre in poi: giornate 22.

Pavia:

Carovana facchini - Via Boldrini, 2, Vigevano: giornate 17.

Perugia:

Carovana facchini « La Rapida » di Spoleto: giornate 18, decorrenza 1° dicembre 1960;

Carovana facchini di Marsciano: giornate 20, decorrenza 2 marzo 1959.

Pesaro:

Carovana facchini di Piobbico: giornate 12, decorrenza 1° dicembre 1960.

Piacenza:

Carovana indipendente scaricatori C.I.S. di Piacenza: giornate 16, decorrenza 1° febbraio 1961;

Carovana autonoma scaricatori di Piacenza: giornate 25, decorrenza 2 maggio 1961.

Ragusa:

Cooperativa trasporti del ragusano di Pozzallo: giornate 24, decorrenza 1° gennaio 1961.

Roma:

Compagnia facchini « Olimpica » di Roma: giornate 20, decorrenza 1° maggio 1961.

Salerno:

Carovana facchini « Libertas » di Pontecagnano: giornate 22, decorrenza 1° ottobre 1960.

Torino:

Carovana facchini « F.A.A.T. » di Torino: giornate 23, decorrenza 1° luglio 1961.

Verona:

Cooperativa facchini « La Santa Maria » di Verona: giornate 20, decorrenza 5 settembre 1958;

Carovana facchini « La Veneziana » di Verona: giornate 25, decorrenza 1° aprile 1961.

Per le cooperative per le quali non è indicata la decorrenza i periodi di occupazione hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1962

p. *Il Ministro*: SALARI

(2642)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1962.

Determinazione del salario medio giornaliero per i piccoli autotrasportatori di Roma e provincia riuniti in compagnie, carovane o gruppi, ai fini degli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione dei salari medi e dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari e le Associazioni professionali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, il salario medio giornaliero per i piccoli autotrasportatori di Roma e provincia riuniti in compagnie, carovane o gruppi è determinato in L. 800.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 aprile 1962

p. *Il Ministro*: SALARI

(2639)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1962.

Valutazione in contanti dei generi in natura corrisposti ai lavoratori dell'industria in provincia di Caserta, ai fini degli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari nel settore dell'industria della cassa unica degli assegni stessi il valore dei generi in natura somministrati sotto forma di mensa ai lavoratori dell'industria della provincia di Caserta è determinato in L. 25 per giornata di somministrazione.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 aprile 1962

p. *Il Ministro*: SALARI

(2638)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1962.

Valutazione in contanti dei generi in natura corrisposti ai lavoratori dell'industria in provincia di Pescara, ai fini degli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore della mensa aziendale e dei generi in natura corrisposti a titolo ed in sostituzione di mensa ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali della provincia di Pescara, è così determinato:

1° piatto	L.	25
2° piatto . . .	»	30
pasto con 2 piatti	»	55

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 aprile 1962

p. *Il Ministro*: SALARI

(2636)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1962.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentati dalla Società «Assicurazioni generali», con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società «Assicurazioni generali», con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi ad una tariffa attualmente in vigore approvata con decreto ministeriale 27 luglio 1961;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati secondo il testo, debitamente autenticato, alcuni tassi di premio presentati dalla Società «Assicurazioni generali», con sede in Roma, relativi alla tariffa di annualità temporanee certe pagabili in rate mensili posticipate, non compresi nel decreto ministeriale 27 luglio 1961.

Roma, addì 16 aprile 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(2651)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1962.

Determinazione del periodo medio mensile e del salario medio giornaliero per alcuni organismi cooperativi delle provincie di Bologna e Caltanissetta ai fini degli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi medi di occupazione mensile e dei salari medi giornalieri per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle Organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile e i salari medi giornalieri per i sottoelencati organismi cooperativi di barrocciai e autotrasportatori delle provincie di Bologna e Caltanissetta e la loro decorrenza, sono determinati come segue:

Bologna:

Lega barrocciai e piccoli autotrasportatori di Grizzana:
salario medio giornaliero: L. 600;
periodo medio di occupazione mensile: 17 giornate.

Lega barrocciai di Altedo:
salario medio giornaliero: L. 600;
periodo medio di occupazione mensile: 18 giornate.

Gruppo trasportatori F.I.L.T.A.T. di Altedo:
salario medio giornaliero: L. 600;
periodo medio di occupazione mensile: 20 giornate.

Caltanissetta:

Carovana barrocciai e autotrasportatori « S. Michele » di Caltanissetta:
salario medio giornaliero per i soli soci autotrasportatori con decorrenza 1° dicembre 1960: L. 650;
periodo medio di occupazione mensile per i soci barrocciai e autotrasportatori, con decorrenza 1° gennaio 1960: 22 giornate.

Per le cooperative per le quali non è indicata la decorrenza, i periodi di occupazione e i salari medi giornalieri hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1962

p. *Il Ministro*: SALARI

(2641)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1962.

Ricostituzione del Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per il triennio 1° gennaio 1962-31 dicembre 1964.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, con il quale venne istituita l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visti gli articoli 3 e 14 dello statuto dell'Associazione suddetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, convertito nella legge 2 giugno 1936, n. 1318, con il quale sono state apportate modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico e del Collegio sindacale dell'Associazione citata;

Ritenuta la necessità di ricostituire il Consiglio tecnico dell'Associazione stessa per il triennio 1° gennaio 1962-31 dicembre 1964;

Viste le designazioni fatte dalla Confederazione generale dell'industria italiana e dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per il triennio 1° gennaio 1962-31 dicembre 1964, è composto dai signori:

Chiappa ing. Luigi e Rampolla Del Tindaro ingegnere Emilio, designati dalla Confederazione generale dell'industria italiana;

Molli dott. ing. Alberto, Foffano dott. ing. Piero, Corigliano dott. ing. Carlo e Di Maio dott. ing. Pietro, designati dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione tra i direttori di sezione;

Nuccorini dott. Raffaello, per il Ministero dell'industria e del commercio;

Plastino ing. Antonino e Sparacio ing. Vito, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Il Consiglio tecnico sarà presieduto dal prof. ingegnere Mario Medici, ordinario della Facoltà di ingegneria e direttore dell'Istituto di macchine dell'Università di Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 aprile 1962

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTINELLI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(2635)

DECRETO PREFETTIZIO 27 aprile 1962.

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Roma.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il proprio decreto n. 10412 in data 5 ottobre 1961, con il quale è stato ricostituito, ai sensi dello art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, il Consiglio provinciale di sanità di Roma;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina in seno al detto Consesso del rappresentante dell'Ordine provinciale dei medici, in sostituzione del titolare deceduto;

Vista la designazione all'uopo fatta dall'Ordine dei medici della Provincia con lettera n. 3028/4 del 26 marzo 1962 nella persona del prof. Ugo Peratoner, già componente del Consesso di cui trattasi quale « medico-chirurgo », nonchè la successiva lettera dello stesso Ordine dei medici 19 aprile 1962, n. 4142, relativa alla designazione del professionista « medico-chirurgo » alla carica che andrà a lasciare pertanto vacante il predetto prof. Peratoner;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, precitato;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione del titolare deceduto, il prof. Ugo Peratoner è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Roma per il triennio 1961-1964, in rappresentanza dell'Ordine dei medici.

Art. 2.

In sostituzione del predetto prof. Peratoner, è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Roma per lo stesso triennio 1961-1964, quale « medico-chirurgo » il dott. Nazzareno Gianni.

Roma, addì 27 aprile 1962

Il prefetto: CELONA

(2728)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITÀ EUROPEE

Bando di gara n. 194, relativo alla trivellazione del terreno per ricerca dell'acqua a Ouidah (Dahomey)

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 27 dell'11 aprile 1962 il bando di gara n. 194, relativo alla trivellazione del terreno per la ricerca dell'acqua a Ouidah (Dahomey). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 10.000.000. Termine previsto per l'esecuzione: 3 mesi.

Le offerte dovranno essere inviate a Monsieur le Chef de l'Arrondissement Hydraulique, Direction des Travaux Publics, Cotonou (Dahomey) od essere depositate presso lo stesso entro il termine massimo del 15 giugno 1962 fissato per la loro apertura che avrà luogo lo stesso giorno, alle ore 15 locali, presso la Direction des Travaux Publics.

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(2648)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1961, è stato accolto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dai signori Aspasia Sevastopulo, Paola contessa Rossetti de Scander nata Sevastopulo ed Emanuele Sevastopulo tutti fu Nicolò, nonchè dall'arch. Guido Sonzio fu Michele, contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1959, sulla zona di Monte Fiascone sita nel comune di Trieste.

(2735)

MINISTERO DELL'INTERNO

Assegnazione del comune di Casalecchio di Reno (Bologna), alla classe quarta agli effetti della legge 5 luglio 1961, n. 641, sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine.

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1962, il comune di Casalecchio di Reno (Bologna), in relazione alla riconosciuta importanza industriale e commerciale, è stato assegnato, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 luglio 1961, n. 641, alla classe quarta, ai fini dell'applicazione dei diritti per il servizio delle pubbliche affissioni e dell'imposta sulla pubblicità affine.

(2660)

Autorizzazione al comune di San Godenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 11 Interno, foglio n. 16, l'Amministrazione comunale di San Godenzo (Firenze) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2689)

Autorizzazione al comune di San Giacomo degli Schiavoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 11 Interno, foglio n. 10, l'Amministrazione comunale di San Giacomo degli Schiavoni (Campobasso) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2690)

Autorizzazione al comune di Montenerodomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 10 Interno, foglio n. 377, l'Amministrazione comunale di Montenerodomo (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.526.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2691)

Autorizzazione al comune di Monteferrante ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 10 Interno, foglio n. 381, l'Amministrazione comunale di Monteferrante (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.707.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2692)

Autorizzazione al comune di Casoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 11 Interno, foglio n. 14, l'Amministrazione comunale di Casoli (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.289.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2693)

Autorizzazione al comune di Trapani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 10 Interno, foglio n. 386, l'Amministrazione comunale di Trapani viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.536.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2694)

Autorizzazione al comune di San Venanzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 10 Interno, foglio n. 385, l'Amministrazione comunale di San Venanzo (Terni) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.937.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2695)

Autorizzazione al comune di Taglio di Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 11 Interno, foglio n. 7, l'Amministrazione comunale di Taglio di Po (Rovigo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 12.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2696)

Autorizzazione al comune di Ariano Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 11 Interno, foglio n. 6, l'Amministrazione comunale di Ariano Polesine (Rovigo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 35.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2697)

Riduzione dell'importo del mutuo concesso al comune di Napoli per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1962, n. 1521, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1962, registro n. 11 Interno, foglio n. 72, il mutuo autorizzato, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 del comune di Napoli con decreto 12 gennaio 1962, n. 118, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1962, n. 15, è ridotto da L. 37.421.000.000 a L. 12.362.780.950.

(2722)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa edilizia « La Volontà Italica », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 14 aprile 1962, i poteri conferiti all'avv. Gregorio Vitale, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « La Volontà Italica », con sede in Roma, sono stati prorogati dal 15 aprile al 15 luglio 1962.

(2626)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 87

Corso dei cambi del 9 maggio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,63	620,55	620,61	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	574,01	573,50	574 —	573,75	572,50	573,56	574,02	573,50	573,50	573,50
Fr. Sv.	143,22	143,08	143,11	143,08	143,12	143,22	143,0750	143,20	143,25	143,12
Kr. D	89,99	90,03	90,03	90,055	90,05	90,03	90,1150	90 —	89,25	90 —
Kr. N.	87,06	87,10	87,10	87,10	87 —	87,09	87,07	87,05	87,10	87,05
Kr. Sv.	120,57	120,58	120,58	120,60	120,55	120,56	120,47	120,60	120,55	120,55
Fol.	172,67	172,72	172,75	172,77	172,73	172,70	172,74	172,65	172,90	172,65
Fr. B.	12,47	12,482	12,447	12,48125	12,47	12,48	12,4805	12,45	12,50	12,4750
Fr. Fr. (N.F.)	126,66	126,665	126,665	126,665	126,67	126,66	126,655	126,65	126,66	126,66
Lst.	1746,03	1745,90	1745,90	1746,075	1745,90	1746,32	1745,95	1746 —	1746,25	1745,90
Dm. occ.	155,17	155,17	155,16	155,20	155,20	155,13	155,17	155,20	155,15	155,18
Scell. Austr.	24,04	24,048	24,05	24,0525	24,05	24,05	24,05	24,05	24,05	24,05
Escudo Port.	21,77	21,77	21,80	21,785	21,80	21,78	21,77	21,78	21,78	21,77

Media dei titoli del 9 maggio 1962

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	107,825
Redimibile 3,50 % 1934	100,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	101 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,65
Id. 5 % (Città di Trieste)	101,525
Id. 5 % (Beni Esteri)	101,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	103,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	103,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,65
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103,625

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 maggio 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,615
1 Dollaro canadese	573,885
1 Franco svizzero	143,077
1 Corona danese	90,035
1 Corona norvegese	87,085
1 Corona svedese	120,535
1 Fiorino olandese	172,755
1 Franco belga	12,481
1 Franco nuovo (N.F.)	126,66
1 Lira sterlina	1746,012
1 Marco germanico	155,185
1 Scellino austriaco	24,051
1 Escudo port.	21,777

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza), espropriati in forza del decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 891 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951, supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta CILIBERTO Pasquale, Giuseppe e Roberto di Gregorio e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 9.009.747 (lire novemilioninovemilasettecentoquarantasette), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 1.900.000, già liquidato con decreto ministeriale 8 maggio 1958, n. 3146/1050 (*Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 15 luglio 1958).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto.

Foglio di mappa	Numero di mappa	QUALITÀ DI COLTURA	Classe	Superficie Ha.	Reddito dominicale L.
30	15	Pascolo	I	17.15.50	1.029,30
30	26	Id. . . .	I	0.07.30	4,38
30	27	Id. . . .	I	0.36.50	21,90
30	28	Seminativo . . .	III	6.53.60	522,88
30	29	Seminativo irriguo	III	2.10.20	441,42
30	30	Id. .	III	0.75.00	157,50
30	38	Id. . . .	III	15.60.80	3.277,68
30	37	Fabbricato rurale .	—	0.05.00	—
30	39	Seminativo irriguo	III	11.31.90	2.376,99
30	46	Pascolo	I	3.75.50	225,30
30	45	Id. . . .	I	11.57.00	694,20
30	16	Id. . . .	I	5.77.00	346,20
30	17	Id. . . .	I	8.53.70	512,22
30	32	Id. . . .	I	23.27.30	1.396,38
30	35	Id. . . .	I	25.42.90	1.525,74
30	13	Bosco ceduo	III	1.91.30	40,17
30	14	Id.	III	1.18.90	24,97
30	31	Id.	III	0.76.00	15,96
30	33	Id.	III	18.32.20	384,76
30	34	Id.	III	6.79.20	142,63
		TOTALE GENERALE . . .		161.26.80	13.140,58

(2581)

PREFETTURA DI TRIESTE

Restituzione di cognomi nella forma originaria

IL VICE PREFETTO DIRIGENTE

Visto il decreto prefettizio n. 11419/558 di data 11 luglio 1933, con il quale il cognome del sig. Zerjal Giuseppe, nato a San Dorligo della Valle (Trieste) l'8 dicembre 1912 e colà residente al n. 161, venne ridotto in forma italiana di « Zeriali », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda, in data 20 febbraio 1962, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopra nominato chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Zerjal »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/558 di data 11 luglio 1933 è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, del sig. Zeriali Giuseppe è restituito nella sua forma originaria di « Zerjal ».

Analogo ripristino ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione di famiglia e precisamente:

1) Rodella Angela, nata a Villa Decani il 31 marzo 1913, moglie;

2) Zeriali Nilde, nata a San Dorligo della Valle il 20 giugno 1941, figlia.

Il sindaco del comune di San Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 17 aprile 1962

Il vice prefetto dirigente: PASINO

IL VICE PREFETTO DIRIGENTE

Visto il decreto prefettizio n. 11419/554 San Dorligo della Valle di data 20 novembre 1933, con il quale il cognome del sig. Zerial Liubomiro, nato a San Dorlingo della Valle (Trieste) il 23 gennaio 1921, residente a Trieste in vicolo Ospedale militare 23, venne ridotto in forma italiana di « Zeriali », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda, in data 28 febbraio 1962, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopra nominato chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Zerial »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/554 San Dorligo della Valle di data 20 novembre 1933 è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, del sig. Zeriali Liubomiro è restituito nella sua forma originale di « Zerial ».

Analogo ripristino ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione di famiglia e precisamente:

1) Mauri Daniza, nata a Muggia il 17 novembre 1922, moglie;

2) Zeriali Boris, nato a Muggia il 12 ottobre 1944, figlio;

3) Zeriali Gianni, nato a Trieste il 29 giugno 1947, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 17 aprile 1962

Il vice prefetto dirigente: PASINO

(2542)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esami a cinquanta posti di ingegnere in prova del Genio civile

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile e successive estensioni e modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino e l'Alto Adige, e successive integrazioni;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle Università nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Considerato che ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 177 e sulla base della disponibilità di organico nella qualifica iniziale del ruolo degi ingegneri del Genio civile al 30 novembre 1961, è stato indetto, con decreto ministeriale 23 gennaio 1962, n. 1833, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1962, al registro n. 7, foglio n. 388, un concorso per esami a quattordici posti di ingegnere in prova del Genio civile riservato agli assistenti universitari ordinari;

Ritenuto che può essere bandito un concorso pubblico per esami a cinquanta posti di ingegnere in prova nella carriera tecnica direttiva del Genio civile;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a cinquanta posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva del Genio civile.

A termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, i posti riservati agli assistenti universitari ordinari, di cui al bando citato nelle premesse, che eventualmente rimangano scoperti, saranno conferiti agli idonei del presente concorso.

A termini dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, un decimo dei posti di cui al presente bando (cioè n. 5) è riservato a favore dei candidati che abbiano superato la prova scritta facoltativa di lingua tedesca e siano risultati idonei nelle prove obbligatorie.

I posti di cui al comma precedente saranno conferiti agli idonei del presente concorso qualora non venissero ricoperti, in tutto o in parte, dai candidati a favore dei quali la riserva è posta.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) essere in possesso della laurea in ingegneria e del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

3) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

4) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe (vedi allegato n. 3), il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni, ovvero i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

7) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'Amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio allo accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2 e firmato dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico sul certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il possesso della laurea in ingegneria, con l'indicazione dell'Università presso cui è stata conseguita e dell'anno accademico, nonché il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonché la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) le lingue straniere, inglese o tedesco, di cui ha conoscenza dichiarando se intende o meno sostenere le prove scritte;

m) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

n) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, né di quelle non autenticate o non recanti il visto prescritto.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Art. 4.

Commissione di esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Inoltre, tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova di lingua francese.

I candidati che nella domanda di ammissione avranno chiesto di voler sottoporsi all'esame scritto di lingua tedesca o inglese, sosterranno la prova nello stesso giorno consistente in una traduzione in italiano dalla lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Per le prove sostenute nelle lingue suddette la Commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente che, in ogni caso, non può superare un ventesimo.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto di ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale e dal coefficiente per le lingue straniere.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 100, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonché quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 al presente decreto, sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo di L. 100 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica della laurea in ingegneria nonchè originale o copia autentica del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere ovvero certificato di abilitazione provvisoria indicato nel precedente art. 2.

4) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 100, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 - rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivi non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare;

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre):
certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima):
certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata da L. 200, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purché esibiscano un certificato di povertà, ovvero dal documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti ritenuti non regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo, con lo stipendio di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 19.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, numero 207.

Art. 11.

Rinvio

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1962

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1962
Registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 81. — IZZI

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

1. - *Viabilità*:

a) Tracciamento planimetrico o altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) Forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti o viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname). Sistemi di centinature delle grandi volte; fondazione; gallerie;

c) Opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) Rilevamenti di terreni; istrumenti relativi;

e) Sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale..

2. - *Opere idrauliche*:

a) Idrografia fisica od idrometrica dei corsi d'acqua;

b) Correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) Utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opera d'arte relative e loro calcolazione; impianti idroelettrici; condotte forzate;

d) Allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione; fognature;

e) Bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico.

3. - *Opere marittime*:

a) Disposizione generale dei porti;

b) Scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;

c) Fari;

d) Difesa delle spiaggie.

4. - *Elettrotecnica*:

Nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5. - *Edilizia*:

a) Edifici pubblici e case di abitazione civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) Edifici industriali, strutture portanti in cemento armato in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) Prescrizione per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

6. - *Materiali da costruzione*:

a) Scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte dei conglomerati;

b) Norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7. - *Macchine*:

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8. - *Fisica tecnica*:

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9. - *Legislazione*:

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici e sulla circolazione stradale. Nozioni elementari di statistica.

10. - *Lingua francese*:

Relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 15 febbraio 1962

Il Ministro: ZACCAGNINI

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . residente in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . . (1) chiede di essere ammesso al concorso a 50 posti posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva del Corpo del genio civile.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè: . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver *procedimenti penali pendenti* (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio. . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .

e) di essere in possesso del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (5);

g) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) chiede, inoltre, di esser eammesso a sostenere la prova scritta facoltativa di lingua . . . .

Data . . . .

Firma . . . . (7)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

ALLEGATO 3

CATEGORIE PER LE QUALI E' AUMENTATO IL LIMITE MASSIMO DI ETA'

1. Di 5 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943; per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa o dei territori di confine e da territori esteri;

c) per gli alto-atesini o persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate o siano reduci dalla prigionia, semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ed inoltre, che non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

2. I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 di una proroga sul sopra indicato limite di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età.

3. I suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

4. Il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè per i capi di famiglia numerosa detto limite di età è elevato a 39 anni.

5. Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato

nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

ALLEGATO 4

TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) per i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio: libretto di pensione privilegiata ordinaria e l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci della prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo da L. 100;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 100;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 100;

9) per gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

10) per i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, oppure per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichirazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile, attestante che il genitore fruisce di pensione;

11) per gli orfani dei caduti per servizio: il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

12) per le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948: un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

13) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali: un certificato della competente autorità israelitica;

14) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

15) per i candidati che appartengano al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono.

(2532)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Varianti alla composizione della Commissione esaminatrice del concorso a quindici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 3 gennaio 1961, con il quale è indetto un concorso, per esami e per titoli, a quindici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1961, registro n. 4 Difesa-Aeronautica, foglio numero 243;

Visto il decreto ministeriale in data 3 novembre 1961, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1961, registro n. 43 Difesa-Aeronautica, foglio n. 148;

Visto il decreto ministeriale in data 13 febbraio 1962, con il quale è approvata la sostituzione del segretario della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1962, registro n. 8 Difesa-Aeronautica, foglio n. 299;

Considerato l'opportunità di nominare un membro supplente in seno alla Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Considerato che il prof. Samonà Carmelo, membro della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, non potrà, per sopravvenute esigenze professionali, esplicare l'incarico affidatogli;

Decreta:

Art. 1.

Il ten. col. medico C.S.A. in servizio permanente effettivo Lalli Giuseppe è nominato membro supplente della Commissione esaminatrice del concorso a quindici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico di cui al preambolo.

Art. 2.

Il prof. Samonà Carmelo, membro della Commissione esaminatrice del concorso di cui al precedente art. 1, è sostituito in tale incarico dal ten. col. A.A.r.n. in servizio permanente effettivo Burdi Felice.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 marzo 1962

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1962
Registro n. 15 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 183. — LAZZARINI

(2669)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sede e diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a sessanta posti di consigliere di 2ª classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico della Azienda di Stato per i servizi telefonici, bandito con decreto ministeriale 11 agosto 1961 e modificato con il successivo decreto ministeriale 10 gennaio 1962.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a sessanta posti di consigliere di 2ª classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico della Azienda di Stato per i servizi telefonici, bandito con decreto ministeriale 11 agosto 1961 e modificato con il successivo decreto ministeriale 10 gennaio 1962, avranno luogo in Roma, nei locali dell'Istituto superiore poste e telecomunicazioni, viale Trastevere n. 189, alle ore otto antimeridiane, nei giorni 28, 29 e 30 maggio 1962.

(2742)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sei posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza della carriera di concetto dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le prove scritte del concorso per esami a sei posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza della carriera di concetto dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, bandito con decreto ministeriale n. 1099(11)P.I.a3 in data 7 novembre 1961 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 19 gennaio 1962, che, precedentemente, erano state fissate, con avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 113 del 3 maggio 1962, per i giorni 28, 29 e 30 maggio 1962, sono rinviate a data da stabilirsi.

(2641)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a sessantaquattro posti di operaio temporaneo nell'Amministrazione della marina militare, indetto con decreto ministeriale 30 giugno 1959.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto ministeriale 30 giugno 1959 si dà notizia che il Foglio d'ordini n. 26 in data 31 marzo 1962 del Ministero difesa-Marina, pubblica il decreto ministeriale 28 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1962, registro n. 7, foglio n. 191, che approva la graduatoria di merito, nonchè quella dei vincitori e degli idonei del concorso a sessantaquattro posti di operaio temporaneo nell'Amministrazione della marina militare, indetto con decreto ministeriale 30 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 30 marzo 1960.

(2667)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso per esami e per titoli a venticinque posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo, indetto con decreto ministeriale 7 luglio 1961.

Il decreto ministeriale 4 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1962, registro n. 19 Difesa-Marina, foglio n. 57, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso per esami e per titoli a venticinque posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo, bandito con decreto ministeriale 7 luglio 1961, è stato pubblicato sul Foglio d'ordini del Ministero difesa-Marina n. 34 del 20 aprile 1962.

(2668)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI POTENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Potenza

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1385 del 31 maggio 1961, con il quale venne indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Potenza al 31 dicembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 3479 del 16 dicembre 1961, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla Commissione e riscontratane la regolarità;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e le relative modificazioni apportate dagli articoli 5 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854; nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei per i posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Potenza al 31 dicembre 1960:

1. Zaccardo dott. Gerardo Donato	punti	52,74375	su 100
2. De Lorenzo dott. Antonio	»	52,425	»
3. Romano dott. Giuseppe	»	51,68125	»
4. Rondinella dott. Mario	»	51,36875	»
5. Tripaldi dott. Nicola	»	50,21875	»
6. Trotta dott. Salvatore	»	48,6875	»
7. Vecchione dott. Fernando	»	48,525	»
8. Donato dott. Pietro	»	48,4875	»
9. Danza Sproviero dott. Michele	»	47,0625	»
10. Giordano dott. Goffredo	»	47,01875	»
11. Romano dott. Nicola	»	46,175	»
12. Capasso dott. Rocco	»	45,6375	»
13. Lioj dott. Nicola	»	45,4135	»
14. Massimi dott. Raffaele	»	45 —	»
15. De Crinito dott. Antonio	»	44,73125	»
16. Gullo dott. Francesco Italo	»	44,3125	»
17. Manes dott. Nicola	»	43,6875	»
18. Gerardi dott. Giuseppe	»	43,625	»
19. Sansò dott. Roberto	»	43,30	»
20. Gualdesi dott. Gaetano	»	42 5	»
21. Manicone dott. Oronzo	»	42,41875	»
22. Blasucci dott. Giuseppe	»	42,375	»
23. Paesano dott. Alberto	»	41,75	»
24. Manno dott. Salvatore	»	40,8875	»
25. Scordamaglia dott. Gioacchino	»	40,79375	»
26. Di Donna dott. Rocco	»	40,5	»
27. Tuzzolo dott. Enrico	»	40,025	»
28. Roselli dott. Nicola	»	39,84375	»
29. Meriano dott. Aldo	»	38,3375	»
30. Coronato dott. Antonio	»	37,59375	»

Potenza, addì 17 aprile 1962

Il veterinario provinciale: CAPUANO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 978 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per 1 posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Potenza al 31 dicembre 1960;

Viste le domande dei concorrenti dichiarati idonei, e la indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi alle quali aspirano;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni; nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Potenza al 31 dicembre 1960, per le sedi indicate a fianco di ciascun nominativo:

1) Zaccardo dott. Gerardo Donato: condotta comunale di Bella;

2) De Lorenzo dott. Antonio: condotta comunale di San Fele;

3) Romano dott. Giuseppe: condotta comunale di Acerenza;

4) Rondinella dott. Mario: condotta comunale di Ripacandida.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Potenza, dell'Ufficio del veterinario provinciale di Potenza e dei Comuni interessati.

Le Amministrazioni dei Comuni interessati, scaduto il sopra indicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei veterinari designati.

Potenza, addì 17 aprile 1962

Il veterinario provinciale: CAPUANO

(2680)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5587 del 31 ottobre 1961, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1959;

Visto il proprio decreto n. 5588 del 31 ottobre 1961, con il quale venivano assegnate le sedi alle vincitrici del concorso suindicato;

Considerato che con il succitato decreto n. 5588, tra l'altro, veniva dichiarata vincitrice della seconda condotta di Tiriolo l'ostetrica Rinaldi Marisa la quale ha rinunziato al suddetto posto;

Ritenuto, pertanto, che occorre dichiarare vincitrice della sede predetta altra candidata che segue in graduatoria;

Considerato che le concorrenti appresso indicate collocate in graduatoria dopo l'ostetrica Rinaldi Marisa, regolarmente interpellate, hanno dichiarato di rinunziare alla nomina o non hanno fatto pervenire nei termini alcuna comunicazione di accettazione:

Cingottini Lucia, Rizzo Rosaria, Luzzi Silvana, Curcio Giulia, Rosati Raffaella e Lio Teresa.

Considerato inoltre, che l'ostetrica Bennardo Emma che segue in graduatoria regolarmente interpellata, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della seconda condotta ostetrica di Tiriolo indicata dalla medesima nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi:

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296,

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 5588 del 31 ottobre 1961, l'ostetrica Bennardo Emma è dichiarata vincitrice della seconda condotta di Tiriolo in sostituzione di Rinaldi Marisa rinunziataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Tiriolo.

Catanzaro, addì 10 aprile 1962

Il medico provinciale: TURSI

(2457)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di L'Aquila.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3844/1 del 2 marzo 1962, con il quale l'ostetrica Ricci Bice veniva assegnata alla condotta ostetrica del comune di Celano (2ª condotta);

Preso atto che la predetta ostetrica non ha accettato la nomina;

Considerato che in base all'ordine di graduatoria ha diritto di essere assegnata alla sopraindicata condotta l'ostetrica di Sano Norma;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La condotta ostetrica di Celano (2ª condotta) è assegnata alla ostetrica di Sano Norma.

Il sindaco di Celano è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso, all'albo di questo Ufficio e a quello del Comune interessato.

L'Aquila, addì 11 aprile 1962

Il medico provinciale: MOROSI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3844/3 del 2 marzo 1962, con il quale l'ostetrica D'Ovidio Sestina veniva assegnata alla condotta ostetrica del comune di Cocullo;

Preso atto che la predetta ostetrica ha rinunziato alla nomina;

Considerato che in base all'ordine di graduatoria ha diritto di essere assegnata alla sopraindicata condotta l'ostetrica Tirabassi Irma;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 15 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La condotta ostetrica del comune di Cocullo è assegnata all'ostetrica Tirabassi Irma.

Il sindaco di Cocullo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso, all'albo di questo Ufficio e a quello del Comune interessato.

L'Aquila, addì 11 aprile 1962

Il medico provinciale: MOROSI

(2458)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO-URBINO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro-Urbino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti pari numero del 6 settembre 1961 e del 12 febbraio 1962, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, nel Foglio annunzi legali della Provincia, con i quali furono assegnate ai vincitori e secondo l'ordine di preferenza, le sedi di medico condotto poste a concorso;

Considerato che il dott. Marchetti Antonio, vincitore della condotta medica consorziale Novafeltria-Talamello ha rinunciato alla condotta stessa e che occorre procedere alla nomina del candidato che segue in graduatoria;

Considerato che il dott. Montanari Gabriellino, subentrato in graduatoria al dott. Marchetti Antonio, ha rinunciato alla condotta medica consorziale Novafeltria-Talamello;

Visto che il dott. Varia Michele, 5° classificato, interpellato ha dichiarato di accettare la titolarità della condotta stessa;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 286;

Decreta:

Il decreto n. 1235/San. del 6 settembre 1961, di cui alle premesse resta variato come segue:

1) Bracci Roberto Lucio: Orciano di Pesaro (1ª condotta);

2) Terenzi Valentino: Fossombrone (3ª condotta Isola di Fano);

3) Varia Michele: Novafeltria-Talamello (condotta consorziale).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pesaro, addì 10 aprile 1962

p. *Il medico provinciale*: LEONARDI

(2453)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Graduatoria del concorso per l'assegnazione della sede farmaceutica del comune di Venegono Inferiore

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3557 - Div. sanità, in data 29 agosto 1961, con il quale è stato bandito il concorso per l'ssegnazione della sede farmaceutica del comune di Venegono Inferiore;

Visto il decreto in data 15 febbraio 1962, n. 850, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto i verbali del concorso rassegnati dalla predetta Commissione;

Ritenuta la regolarità delle operazioni svolte e considerata la legittimità della conseguente graduatoria;

Visto l'art. 11 del regolamento per l'esercizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria per il concorso relativo all'assegnazione della sede farmaceutica del comune di Venegono Inferiore:

1. Rotteglia dott. Enzo . . . . . . punti 95,190
2. Sandonnini dott.ssa Ilia ved. Sanguineti » 92,500
3. Cambi dott. Antonio . . » 91 —
4. Bandirola farm. Mario . . . . . punti 89 —
5. Lo Vecchio dott. Francesco . . . . » 88,600
6. Ambrosioni dott. Antonio . . . . . » 74,340
7. Bertarelli dott. Piero . . . . . . » 71,960
8. Mazzinghi dott.ssa Anna Maria . . . . » 71,482
9. Landi dott. Claudio . . . . . . » 68,670
10. Leali dott.ssa Laura . . . . . . » 67,644
11. Cerasola dott. Vito . . . . . . » 66,274
12. Nardi dott. Antonio . . . . . . » 64,966
13. Grechi dott. Giovanni . . . . . . » 64,422
14. Rossato dott.ssa Antonietta . . . . . » 63,016
15. Bax dott. Ugo . . . . » 61,710
16. Forno dott. Francesco . . . . . . » 61,700
17. Melandri dott.ssa Isolda . . . . . » 61,612
18. Zavarise dott. Illadio . . . . . . » 58,810
19. Melina dott. Antonio . . . . . . » 58,710
20. Patroni dott.ssa Kitty . . . . . . » 57,100
21. Fattori dott. Enrico . . . . . . » 55,568
22. La Martire dott. Giovanni . . . . . » 55,550
23. Perrino dott. Nicola . . . . . . » 55,056
24. Fornoni dott. Raffaele . . . . . . » 54,404
25. Cantoni dott. Cesare . . . . . . » 53,082
26. Storelli dott. Tomaso . . . . . . » 52,180
27. Contavalli dott. Orfeo . . . . . . » 46,480

Varese, addì 18 aprile 1962

Il medico provinciale; VESSICCHIO

(2567)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Graduatoria per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Benevento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3739 del 26 luglio 1960, con il quale è stato bandito il concorso per titoli per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Benevento;

Vista la graduatoria compilata dalla Commissione giudicatrice di cui all'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti per le sedi farmaceutiche di cui al concorso indicato in narrativa:

1. Manuppelli Antonio . . . . . . punti 70,785
2. Palese Diana . . . . » 60,40
3. D'Errico Maria . . . . » 54,60
4. Leo Giuseppina . . . . » 54,56
5. Di Mezza Federico . . . . » 53,82
6. Sergio Cosimo . . . . » 52,00
7. Bocchini Crescenzio . . . . » 50,95
8. D'Onghia Giovanna . . . . » 50,928
9. Izzo Giuseppe . . . . » 50,91
10. Scarangella Nicola . . . . » 49,19
11. Piatti Licia . . . . » 48,33
12. Sparano Dora . . . . » 47,63
13. Alborino Anna . . . . » 47,20
14. Saviano Renato . . . . » 46,28
15. Franco Domenico . . . . » 45,75
16. Guerriero Filomena . . . . » 44,90
17. La Tassa Francesco . . . . » 41,00

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e nei modi di legge.

Benevento, addì 30 marzo 1962

Il medico provinciale: NOCERINO

(2450)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10141 in data 24 marzo 1962, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1958;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte indicate dalle concorrenti, utilmente collocate in graduatoria;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti al servizio dei Comuni e della Provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la circolare del Ministero della sanità in data 30 novembre 1959, n. 100/1/884;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso specificato in epigrafe, per la condotta a fianco di ciascuna indicata:

1) Fregoli Mazzoni Giuliana: Poggibonsi (condotta di Staggia);
2) Fineschi Toti Andreina: Castelnuovo (capoluogo);
3) Marzucchi Vera in Calvelli: Sinalunga (condotta Rigomagno).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Siena, addì 13 aprile 1962

Il medico provinciale: LANIA

(2509)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bari.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1940 del 12 marzo 1962, con cui veniva bandito pubblico concorso per il conferimento di tre posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bari;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici della provincia di Bari e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse nelle persone dei signori:

Presidente:
Pani dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:
Caronna dott. Caio Mario, medico provinciale.
Valle prof. dott. Giuseppe, direttore della clinica ostetrica e ginecologica dell'Università di Bari;
Damiani prof. dott. Nicola, libero docente in ostetricia e ginecologia;
Iaia Gesuina, ostetrica condotta.

Il dott. Donato Ressa, funzionario di prefettura, eserciterà le funzioni di segretario.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio provinciale sanitario di Bari e dei Comuni interessati.

Bari, addì 26 aprile 1962

Il medico provinciale: CARONNA

(2614)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 12 maggio 1961, n. 4556, con il quale è stato indetto concorso per titoli ed esami a quattordici posti vacanti di condotte ostetriche in Comuni della Provincia, pubblicato nei modi di legge e per estratto nella parte seconda della *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 19 maggio 1961;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso;

Visto le designazioni del prefetto di Caserta, dell'Ordine dei medici e dei sindaci dei Comuni interessati;

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in narrativa è costituita come segue:

Presidente:
Cotugno dott. Emanuele, vice prefetto.

Componenti:
Tesauro prof. dott. Giuseppe, direttore clinica ostetrica dell'Università di Napoli;
Lanna dott. Pietro, medico provinciale;
Riello dott. Vittorio Ugo, specialista in ostetricia;
Mori Salerni Ilva, ostetrica condotta.

Segretario:
Orabona dott. Paolo, direttore di sezione prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio sanitario provinciale.

Caserta, addì 27 aprile 1962

Il medico provinciale: LANNA

(2663)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.